



12793 / 2012

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

titolo
esecutivo e
solidarietà
tra coniugi

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7780/2007

Dott. FULVIO UCCELLA

- Presidente -

Cron. 12793

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Consigliere -

Rep. 1264

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

- Consigliere -

Ud. 04/05/2012

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7780-2007 proposto da:

G [] R [], elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato
BETTONI MANFREDI, rappresentato e difeso da se
medesimo;

- **ricorrente** -

h

contro

2012

738

L [] G [], elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 105, presso lo studio
dell'avvocato MAGNONI FABIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PUCILLO GIOVANNI

giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1098/2006 del TRIBUNALE di
COMO, depositata il 15/09/2006, R.G.N. 5944/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;

udito l'Avvocato .

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

L

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. L'Avvocato R G ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione contro G L avverso la sentenza del 15 settembre 2006, con la quale il Tribunale di Como - investito dal L nell'ottobre 2004 dell'opposizione avverso un pignoramento di un autoveicolo eseguito a suo danno dal ricorrente sulla base di titolo esecutivo rappresentato da ordinanza ai sensi dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942 ottenuta nei confronti della moglie M B – ha, per quanto in questa sede interessa, accolto l'opposizione ed ha dichiarato che il G non ha titolo esecutivo nei confronti del L e, in via consequenziale, la nullità degli atti esecutivi compiuti, ivi compreso il pignoramento.

§ 2. L'intimato ha resistito al ricorso con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. Il ricorso è ammissibile, contrariamente a quanto ha sostenuto il resistente, predicando l'appellabilità della sentenza impugnata.

Invero, la sentenza, in quanto pronunciata nel regime di cui all'art. 616 c.p.c., introdotto dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006, era impugnabile solo con il ricorso per cassazione e non appellabile (da ultimo Cass. (ord.) n. 17321 del 2011).

§ 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio”.

Il motivo non si conclude né contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, prescritta dall'art. 366-bis c.p.c., norma ora abrogata, ma applicabile al ricorso, essendo vigente al momento della sua proposizione e non essendo stata disposta la retroattività della sua abrogazione.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte il motivo di ricorso dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per osservare il requisito di cui all'art. 366-bis c.p.c. doveva rispettare il seguente principio di diritto: <<In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto

dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.>> (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

L'illustrazione del motivo non si conclude con né contiene un momento di sintesi nei termini indicati dal ricordato principio di diritto.

§2.1. Il motivo, se – superando la ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 366-bis - si procedesse alla lettura della sua illustrazione rivelerebbe un'ulteriore ragione di inammissibilità, rappresentata dalla circostanza che in essa non si coglie alcuna enunciazione che evidenzi un ipotetica vizio della sentenza impugnata riguardo alla ricostruzione della *quaestio facti* relativa alla controversia, bensì si palesa lo svolgimento di un'argomentazione in diritto.

Tale argomentazione dovrebbe, infatti, servire ad evidenziare che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che il titolo esecutivo fatto valere dal ricorrente contro il resistente fosse efficace nei suoi riguardi. L'errore sarebbe derivato dall'omissione della considerazione di una serie di circostanze fattuali che erano state prospettate dal G per dimostrare che, pur essendo stato conferito dalla B il mandato alle liti, in relazione al quale erano state svolte le prestazioni professionali ed era stata ottenuta l'ordinanza ai sensi dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942 nei suoi riguardi, tuttavia, l'interesse sotteso alla controversia per cui esse erano state eseguite era riferibile al nucleo familiare della B e, quindi, anche al L, suo coniuge, con cui anzi era intercorsa la corrispondenza relativa alla stessa, il che rivelava che il medesimo era il conferente il mandato alle liti e, quindi, una coobbligata in solido con il marito.

Ora, l'omessa considerazione di tali circostanze, essendo prospettata quale ragione che avrebbe dovuto evidenziare che il titolo esecutivo, pur formatosi nei riguardi della B, doveva estendersi al L, si concreta nella denuncia di un vizio di c.d. sussunzione, cioè derivante dal rifiuto del giudice di merito di ricondurre il fatto sotto l'ambito normativo che nell'ordinamento identifica l'efficacia soggettiva del titolo esecutivo dal lato passivo. Quello che si denuncia è in sostanza un

***error iuris*, tanto è vero che si evocano figure giuridiche, come il mandato, il titolo esecutivo e l'obbligazione solidale.**

Il motivo, pertanto, avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi del n. 3 dell'art. 360, in quanto denuncia un vizio della sentenza nel ricostruire l'efficacia del titolo esecutivo, nella specie derivante sì dall'omessa considerazione di fatti, ma rilevante con riguardo al procedimento per cui il giudice sussume o, come nella specie, omette di sussumere una fattispecie che la normativa individuatrice dell'efficacia del titolo esecutivo (peraltro nemmeno indicata) avrebbe imposto di ricondurre ad essa.

Il motivo avrebbe, pertanto, richiesto l'indicazione delle norme violate e si sarebbe dovuto concludere con un quesito di diritto.

§2.2. Il motivo, se fossero superabili le due gradate ragioni di inammissibilità evidenziate, sarebbe ulteriormente inammissibile, quanto all'omessa considerazione della finalizzazione alla tutela di un interesse familiare della controversia patrocinata dal ricorrente, perché non si parametra alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto essa, alle pagine sei, sette e otto, spiega ampiamente perché la finalizzazione alla tutela dell'interesse familiare non potesse giustificare l'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo da lui conseguito.

Verrebbe allora in considerazione il principio di diritto per cui il motivo di ricorso per cassazione, come ogni motivo di impugnazione, deve necessariamente concretarsi nella critica della motivazione della sentenza impugnata, essendo altrimenti inidoneo al raggiungimento dello scopo e, quindi, inammissibile (*ex multis*, Cass. n. 359 del 2005).

Della motivazione *in iure* di cui alle dette pagine il ricorrente si sarebbe, dunque, dovuto fare carico. Mentre si astiene dal farlo.

§2.3. In fine, se le ragioni di inammissibilità sopra esposte fossero superabili, l'omessa considerazione da parte del Tribunale del tenore dei due documenti evocati nell'illustrazione del motivo, cioè della lettera del [L] al ricorrente e della fattura emessa dal ricorrente nei suoi riguardi, risulterebbe priva di decisività ai fini di dimostrare *in iure* come e perché, cioè in base a quali principi giuridici inerenti l'estensione del titolo esecutivo, il titolo esecutivo potesse spiegare effetti nei riguardi del [L]. Ed anzi assumerebbero valore le stesse ragioni indicate dalla sentenza impugnata per escludere il rilievo a questo fine dell'interesse familiare.

§3. Con il secondo motivo si denuncia “falsa applicazione di norme di diritto”, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.

La sua illustrazione si sviluppa con una prima parte dalla fine della pagina nove fino alla pagina tredici e, quindi, propone il seguente quesito di diritto: <<Dica la Cassazione se per le obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse dei figli ex art. 147 c.p.c. [*rectius*: c.c.] e relative a conferimento di un mandato giudiziale, debba rispondere anche il coniuge non firmatario del predetto mandato, in quanto coobbligato in solido>>.

L'illustrazione, poi, si sviluppa nella pagina quattordici e all'inizio della quindici e, quindi, enuncia un altro quesito in questi termini: <<Dica la Cassazione se il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di uno dei coniugi per il mancato adempimento di un'obbligazione assunta nell'interesse dei figli da esso soltanto spieghi i suoi effetti anche nei confronti dell'altro coniuge, in quanto coobbligato in solido>>.

§3.1. Tanto la prima parte dell'illustrazione, quanto la seconda ignorano la motivazione con cui il Tribunale ha argomentato, facendo riferimento alle norme degli artt. 110, 111 e 478 c.p.c., all'art. 2909 c.c. e all'art. 477 c.p.c., perché il titolo esecutivo sulla base del quale il ricorrente iniziò l'esecuzione nei riguardi del Lacorte non spiegava effetti nei suoi riguardi, essendo stato ottenuto nei confronti della moglie.

Delle argomentazioni desunte da dette norme il ricorrente si disinteressa e, quindi, nuovamente il motivo è inammissibile in base al principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, sopra citata.

Sia nella prima che nella seconda parte l'illustrazione si risolve, infatti, nella postulazione che, essendo stata la prestazione eseguita sulla base del conferimento del mandato alle liti dalla B finalizzata alla tutela contro uno sfratto intimato alla medesima dalla locatrice riguardo ad un immobile destinato a casa familiare, tale finalizzazione giustificerebbe la qualificazione dell'obbligazione assunta con il conferimento del mandato alle liti come assunta anche per conto del marito. Senonché, pur concedendo che tale prospettazione, che il ricorrente giustifica evocando le norme degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e citando giurisprudenza di questa Corte (per lo più evocativa della conseguenza dell'estensione dell'obbligazione sull'altro coniuge quando ricorra una situazione di c.d. apparenza giuridica del potere di rappresentanza), **non si spiega in alcun modo come la sua applicazione possa comportare che il titolo esecutivo che il creditore comune si sia formato nei confronti di uno solo dei coniugi possa essere utilizzato per procedere esecutivamente nei confronti dell'altro. La prospettazione del ricorrente riguarda il modo di essere del diritto sostanziale inerente le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia da uno solo dei coniugi e, quindi, le ragioni che possono giustificare che l'obbligazione possa gravare sull'altro. Altro è, invece, come**

l'applicazione di tale diritto sostanziale possa concretarsi in un titolo esecutivo nei riguardi di quest'altro coniuge.

Problema che la sentenza impugnata ha correttamente risolto escludendo che il titolo esecutivo giudiziale che il ricorrente ottenne nei riguardi della B potesse spiegare effetti nei riguardi del marito.

Esclusione che, una volta supposto che il coniuge non agente è solidalmente obbligato verso il terzo con quello agente, se questi compie atti che ineriscono l'interesse familiare, è determinata anche, se si resta sul piano dell'obbligazione solidale, dall'applicazione della norma dell'art. 1306, primo comma, c.c., non potendo in base ad essa ritenersi che il titolo esecutivo formatosi contro la B spiegasse effetti in danno del L.

Il motivo, se non fosse inammissibile, sarebbe, dunque, manifestamente infondato.

§4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Esse, giusta la richiesta formulata nel controricorso, vanno distratte a favore dell'Avvocato Pucillo, legale del resistente.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Visto l'art. 93 c.p.c. distrae le spese così liquidate a favore dell'Avvocato Giovanni Pucillo.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 4 maggio 2012.

Il Cons. Est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 LUG 2012
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA